



COMUNE DI SERNIO

Provincia di Sondrio

REGOLAMENTO PER LE ATTIVITA' DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE DI VEICOLI FINO A NOVE POSTI

INDICE

CAPO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Disciplina dei servizi

Articolo 2 - Definizione del servizio

CAPO II: CONDIZIONI D'ESERCIZIO

Articolo 3 - Titolo per l'esercizio del servizio

Articolo 4 - Cumulo dei titoli

Articolo 5 - Condizioni e forme giuridiche d'esercizio

Articolo 6 - Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea

Articolo 7 - Determinazione del numero e del tipo dei veicoli da destinare al servizio

CAPO III: REQUISITI ED IMPEDIMENTI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Articolo 8 - Requisiti per il rilascio delle autorizzazioni

Articolo 9 - Impedimenti soggettivi

CAPO IV: MODALITÀ PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Articolo 10 - Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni

Articolo 11- Contenuti del bando di concorso

Articolo 12 - Commissione di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni

Articolo 13 - Rilascio delle autorizzazioni

Articolo 14 - Validità delle autorizzazioni

Articolo 15 - Inizio del servizio

CAPO V: MODALITÀ PER IL TRASFERIMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI

Articolo 16 - Trasferibilità' per atto tra vivi

Articolo 17 - Trasferibilità' per causa di morte del titolare

CAPO VI: COLLABORAZIONE FAMILIARE

Articolo 18- Collaborazione familiare

CAPO VII: OBBLIGHI, DIRITTI E DIVIETI DEI CONDUCENTI DEGLI AUTOSERVIZI PUBBLICI

NON DI LINEA

Articolo 19 - Obblighi dei conducenti

Articolo 20- Diritti dei conducenti

Articolo 21- Divieti per i conducenti

Articolo 22- Responsabilità' del titolare

CAPO VIII: CARATTERISTICHE E STRUMENTAZIONI DEI VEICOLI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

Articolo 23 - Caratteristiche dei veicoli

Articolo 24 - Caratteristiche specifiche dei veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente

Articolo 25 - Sostituzione del veicolo

Articolo 26 - Controllo dei veicoli

Articolo 27- Trasporto dei soggetti portatori di handicap

Articolo 28 - Tariffe

Articolo 29 - Reclami ed esposti

CAPO IX: VIGILANZA E SANZIONI

Articolo 30 - Vigilanza

Articolo 31- Sanzioni

Articolo 32 - Sanzioni amministrative pecuniarie

Articolo 33 - Sanzione accessoria della sospensione dell'autorizzazione

Articolo 34- Sospensione cautelare dal servizio

Articolo 35 - Sanzione accessoria della revoca dell'autorizzazione

Articolo 36- Decadenza dell'autorizzazione

Articolo 37 – Effetti conseguenti alla rinuncia, sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione

Articolo 38 - Entrata in vigore del regolamento

CAPO I : DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Disciplina del servizio

1. Le funzioni amministrative comunali proprie o delegate dalla Regione in materia di servizio di noleggio con conducente con autovetture fino a nove posti, sono esercitate al fine di realizzare una visione integrata del trasporto pubblico non di linea con altre forme di trasporto nel quadro della programmazione economica e territoriale regionale.
2. Il servizio di noleggio con conducente con autovetture fino a nove posti, è disciplinato dalle norme contenute nel presente regolamento. Eventuali tematiche non previste nei successivi articoli sono disciplinate dalle norme comunitarie, dalle leggi dello Stato e della Regione Lombardia, di seguito elencate:
 - ✚ Legge 15/01/1992, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni;
 - ✚ T.U.L.P.S.;
 - ✚ D.lgs. 30/04/1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni (Nuovo Codice della Strada);
 - ✚ D.P.R. 16/12/1992, n. 495 (regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada);
 - ✚ D. M. 15/12/1992, n. 572 concernente le norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleggio con conducente;
 - ✚ L. 5/2/1992, n. 104;
 - ✚ D.M. 20/04/1993, concernente la disciplina per la determinazione della tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura;
 - ✚ L.R. 14/07/2009, n. 11 (testo unico delle Leggi Regionali in materia di trasporto)
 - ✚ D.P.R. 19/12/2001, n. 481
 - ✚ Legge 7/8/90, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;

Articolo 2 - Definizione del servizio

1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge ad una utenza specifica, che avanza presso la sede del vettore apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio senza limite territoriale. Durante il viaggio le parti possono concordare una o più prestazioni diverse ed ulteriori rispetto a quelle originariamente pattuite.
Lo stazionamento delle autovetture avviene all'interno di rimesse ubicate nel territorio comunale.
2. Il servizio di noleggio con conducente è compiuto su richiesta del trasportato e/o trasportati su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dai richiedenti, fatto salvo quanto previsto per i collegamenti integrativi con i servizi di linea di cui all'art.6.
3. I titolari delle autorizzazioni possono effettuare trasporti in tutto il territorio italiano. Il servizio di trasporto può concludersi anche al di fuori del territorio italiano.

CAPO II : CONDIZIONI DI ESERCIZIO

Articolo 3 - Titolo per l'esercizio del servizio

1. L'esercizio del servizio di noleggio con conducente è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione comunale (in seguito denominata autorizzazione) a persona fisica in possesso dei requisiti di cui al successivo art.9
2. Le autorizzazioni sono personali e cedibili soltanto ai sensi degli artt. 20 e 21 del presente regolamento.
3. Le autorizzazioni sono registrate separatamente in distinti schedari attribuendo ad ognuna di loro un numero progressivo di esercizio che la contraddistingue.
4. In caso di rilascio del titolo per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente a seguito di trasferimento, o a seguito di rinuncia senza trasferimento, o revoca, o decadenza di una autorizzazione, si provvede ad attribuire alla nuova autorizzazione lo stesso numero d'esercizio che contraddistingueva quella del servizio cessato.

Articolo 4 - Cumulo dei titoli

1. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.
2. E' ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente;

Articolo 5 - Condizioni e forme giuridiche di esercizio

1. L'esercizio del servizio di N.C.C. è subordinato alla titolarità dell'autorizzazione di cui all'art. 8 della Legge 15/01/1992, n. 21,
2. Il servizio deve essere esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione, da un suo collaboratore anche familiare o da un suo sostituto dipendente, sempre se iscritti nel ruolo di cui all'art. 6 della Legge 15.1.1992 n. 21.
3. I titolari delle autorizzazioni possono esercitare la propria attività' secondo le forme giuridiche indicate dall'art. 7 della legge 15.1.1992 n. 21 e dalle direttive regionali.
4. Ferma restando la titolarità' in capo al conferente, è consentito conferire l'autorizzazione agli organismi collettivi di cui all'art. 7, comma 1 della Legge 15.1.1992 n. 21 e rientrarne in possesso in caso di recesso, decadenza ed esclusione dagli organismi suddetti.
5. Il titolare dell'autorizzazione di noleggio con conducente deve trasmettere all'ufficio comunale competente: elenco dei dipendenti, collaboratori familiari ,collaboratori o sostituti impiegati nella guida dei mezzi. I dati anagrafici e la posizione previdenziale di ognuno.
6. Ai sensi del comma 3 dell'art. 7 della L. 21/92, in caso di recesso da tali organismi, l'autorizzazione non può essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.
7. In caso di conferimento la gestione economica attività' autorizzata è effettuata dallo stesso organismo collettivo interessato.
8. Il conferimento è consentito previa la presentazione all'ufficio competente, dei seguenti documenti:
 - a) copia dell'atto costitutivo dell'organismo collettivo a cui si conferisce, che deve risultare iscritto per attività' di trasporto di persone al registro delle imprese della C.C.I.A.A.;
 - b) copia dell'atto di conferimento della licenza o dell'autorizzazione debitamente registrato;
 - c) copia dell'iscrizione a ruolo di cui all'art. 6 della Legge 15.1.1992 n. 21 da parte di eventuali ulteriori conducenti del veicolo.
9. L'ufficio competente, constatata la regolarità' del conferimento, rilascia apposito nulla osta con Annotazione mediante appendice di autorizzazione.
10. Tale nulla osta è ritenuto operativo fino a quando il titolare non esercitare' la facoltà' di richiedere il trasferimento così come previsto dai commi 2 e 3 dell'art. 7 della Legge 15.1.1992 n. 21.
11. La costituzione dell'organismo societario e le variazioni della forma giuridica devono essere comunicate all'ufficio competente dal rappresentante legale dell'organismo collettivo interessato, allegando copia dell'atto costitutivo o dell'atto di variazione di tale organismo collettivo.

Articolo 6 - Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea

1. I veicoli immatricolati in servizio di noleggio con conducente possono essere utilizzati per l'espletamento di servizi sussidiari o integrativi dei servizi di linea, previo nulla osta del Responsabile del Servizio, qualora il titolare di autorizzazione presenti istanza allegando copia dell'atto di convenzione stipulato con il concessionario della linea e/o dell'Amministrazione Comunale.

Articolo 7- Determinazione del numero e del tipo dei veicoli da destinare al servizio

1. Il numero dei veicoli per il servizio di noleggio con conducente fino a 9 posti, con riferimento all'art. 51 della predetta L.R. 11/2009 è attualmente fissato in n. 1 autorizzazione.

CAPO III : REQUISITI ED IMPEDIMENTI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Articolo 8 - Requisiti per il rilascio delle autorizzazioni

1. Per ottenere il rilascio del titolo autorizzatorio all'esercizio del servizio di noleggio con conducente è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere cittadino italiano ovvero un altro Stato dell'Unione Europea ovvero di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi;
 - b) essere iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della Legge 15.1.1992 n. 21 ovvero in un qualsiasi analogo elenco di uno Stato della Comunità Economica Europea o di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi;
 - c) essere esente dagli impedimenti soggettivi di cui al successivo art. 10;
 - d) essere proprietario o comunque avere la piena disponibilità (anche in leasing) del veicolo per il quale sarà rilasciata l'autorizzazione. Tale veicolo può essere appositamente attrezzato per il trasporto dei soggetti portatori di handicap;
 - e) avere la propria sede legale ed operativa nel territorio comunale, inteso come locale idoneo allo stazionamento del veicolo adibito a noleggio con conducente. L'idoneità della rimessa è accertata riguardo alla normativa urbanistica ed edilizia, alla destinazione d'uso, alle eventuali disposizioni antincendio ed ad ogni altra eventuale normativa attinente.
 - f) Di conoscere almeno una lingua straniera documentata da un diploma di scuola statale o parificata.
 - g) non avere trasferito rispettivamente altra autorizzazione nei 5 (cinque) anni precedenti nell'ambito dei Comuni della Provincia;
 - h) non essere titolare di autorizzazione di noleggio con conducente rilasciata da altro Comune fatto salvo il diritto di cumulo di più autorizzazioni di cui all'art. 4, comma 2 del presente regolamento;
 - i) essere assicurato per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compreso i terzi trasportati, con una copertura almeno doppia rispetto ai massimali minimi previsti dalla legge;
2. Per l'esercizio dei servizi di noleggio con conducente è altresì richiesta la iscrizione al Registro Imprese tenuto presso la Camera di Commercio.
3. L'iscrizione nel ruolo di cui al precedente comma 1, lettera b), sostituisce la certificazione comprovante il possesso dei requisiti di idoneità professionale e morale.
4. La sopravvenuta perdita dei requisiti di cui al presente articolo comporta la decadenza del titolo autorizzatorio.

Articolo 9- Impedimenti soggettivi

1. Costituiscono impedimenti soggettivi per il rilascio dell'autorizzazione:
- a) l'essere incorso in condanne definitive per reati contro il patrimonio e l'ordine pubblico, salvo che sia intervenuta sentenza di riabilitazione;
 - b) l'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle seguenti leggi:
 - 27.12.56 n. 1423 (misure di prevenzione);
 - 31.05.65 n. 575 e successive modifiche (antimafia);
 - 13.09.82 n. 646 (misure di prevenzione a carattere patrimoniale);
 - 12.10.82 n. 726 e successive modifiche (misure urgenti contro la delinquenza mafiosa);
 - 17.1.1994 n. 47 (comunicazioni e certificazioni);
 - c) l'essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta cessazione dello stato fallimentare a norma di legge;
 - d) l'essere incorso in condanne definitive per delitti non colposi che comportino la condanna a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai 2 (due) anni salvi i casi di riabilitazione;
 - e) l'essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, nella decadenza o nel provvedimento di revoca di autorizzazione di esercizio anche da parte di altri Comuni;
 - f) l'aver trasferito ad altri, nel quinquennio precedente la domanda, relativamente al titolo richiesto, l'autorizzazione di noleggio con conducente anche nell'ambito di altri Comuni;
 - g) guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche, secondo l'art. 186 del Nuovo Codice della Strada;
 - h) guida in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, secondo l'art. 187 del Nuovo Codice della Strada;
 - i) che non sia stata sospesa la patente di guida;
 - j) e' incorso in tre o più casi, in sanzioni amministrative definitive, con riferimento all'effettuazione di servizi di trasporto.
2. Il verificarsi successivo in capo al titolare degli impedimenti di cui al presente articolo comporta la decadenza del titolo autorizzatorio.

CAPO IV : MODALITÀ PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Articolo 10 - Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono assegnate per concorso pubblico;
2. il Concorso deve essere indetto dalla Giunta comunale entro 6 mesi dal momento in cui si rende disponibile una o più autorizzazioni in caso di aumento del contingente delle stesse;
3. il predetto bando deve essere pubblicato all'albo on line del Comune di Sernio, fatta comunque salva la possibilità di procedere ad ulteriori forme di divulgazione;
4. I soggetti interessati possono concorrere all'assegnazione di una sola autorizzazione per ogni bando.
5. Qualora non pervenga alcuna domanda, si procede all'approvazione di un nuovo bando non prima di sei mesi dalla scadenza del precedente
6. La graduatoria, ha validità triennale dalla sua data di approvazione e ad essa si ricorre qualora, in tale periodo, si verifichi la vacanza di posti in organico.

Articolo 11 - Contenuti del bando di concorso

1. Il bando di pubblico concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni deve prevedere:
 - a) il numero delle autorizzazioni da assegnare;
 - b) i requisiti richiesti per l'ammissione al pubblico concorso
 - c) elencazione dei titoli oggetto della valutazione ai fini dell'assegnazione;
 - d) l'indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
 - e) elencazione delle eventuali prove d'esame;
 - f) indicazione del termine di chiusura delle operazioni di scrutinio da parte dell'apposita Commissione di cui al succ. art. 12;
 - g) schema di domanda per la partecipazione al concorso;
 - h) indicazione del termine per la presentazione delle domande.

* Articolo 12 - Commissione di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni

1. Per l'espletamento del concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni si provvede alla nomina di una Commissione di Concorso.
La Commissione è composta dal Responsabile del servizio con funzioni di presidente, da un Agente di Polizia Locale e da due esperti;
Le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente comunale con qualifica appartenente alla categoria C.
2. Per ciascuno dei componenti di cui sopra può essere nominato un supplente, il quale partecipa alle sedute d'esame solo in caso di impedimento permanente del titolare.
3. La Commissione è convocata dal Presidente.
4. La Commissione di concorso, valutata la regolarità delle domande, procede alla valutazione dei seguenti titoli:
 - ✚ Diploma di maturità: punti 2
 - ✚ Diploma di qualifica professionale di durata triennale: punti 1
 - ✚ Essere stato dipendente di un'impresa di noleggio di autovettura con conducente per un periodo di tempo complessivo di almeno 6 mesi: punti 0,50 a semestre per un massimo di 3 punti;
 - ✚ Conoscenza della lingua inglese: punti 4
 - ✚ Conoscenza di un'ulteriore lingua straniera (tedesca): punti 2.
Si precisa che la conoscenza della/e lingua/e straniera/e ove non certificata da diploma rilasciato da scuole legalmente riconosciute, sarà debitamente verificata dalla Commissione di concorso;
 - ✚ Assenza di altre autorizzazioni per taxi o autobus: punti 20;
 - ✚ **Residenza da non meno di 5 anni nel Comune di Sernio punti 20;**
 - ✚ **Residenza da non meno di 5 anni in un comune della Provincia e confinante con il Comune di Sernio, punti 10**
 - ✚ **Residenza da non meno di 5 anni in uno dei restanti Comuni del comprensorio comunitario (C.M. Valtellina di Tirano), punti 5**
 - ✚ **Residenza da non meno di 5 anni in uno dei restanti Comuni della Provincia di Sondrio, punti 2**
 - ✚ **Residenza in qualunque altro Comune italiano, punti 0**

- ✚ Possesso in proprio dell'autorimessa: punti 5.
 - ✚ Eventuale disponibilità ad espletare servizi gratuiti a favore di servizi comunali (alunni scuola dell'infanzia e/o scuole dell'obbligo: punti 1 per ogni 50 Km di servizio, fino ad un massimo di punti 10);
5. La Commissione, una volta concluse la valutazione dei titoli e delle eventuali prove di verifica della conoscenza delle lingue straniere, redige la graduatoria di merito, sulla scorta della sommatoria dei punti attribuiti. I punteggi sopra elencati sono riferiti ad anni o semestri pieni, non sono ammessi arrotondamenti (esempio: dipendenti di impresa di noleggio con conducente per 10 mesi, punteggio 0,50);
Qualora si verificasse parità di punteggio, si procederà nel termine di sette giorni dalla stesura della graduatoria da parte della Commissione, a sorteggiare in forma pubblica, l'ordine definitivo della graduatoria.
6. La Commissione di concorso accerterà anche la conoscenza, da parte del candidato della:
- ✚ Conoscenza del presente regolamento;
 - ✚ Conoscenza della toponomastica dell'area comunale e comprensoriale;

***Il testo del presente articolo risulta parzialmente difforme al testo del regolamento pubblicato all'albo pretorio on line dal 7 marzo 2017 al 22 marzo 2017 unitamente alla relativa delibera di Consiglio comunale n. 10 del 21.02.2017 in quanto per mero errore materiale era stato pubblicato in una versione non corretta rispetto all'originale allegato all'appena citato atto deliberativo.**

Articolo 13- Rilascio delle autorizzazioni

1. Il Responsabile del Servizio entro 30 giorni dall'approvazione della graduatoria di merito provvede all'assegnazione delle autorizzazioni.
A tal fine ne dà formale comunicazione agli interessati e rilascia nulla osta ai fini dell'immatricolazione del veicolo, che deve presentare le caratteristiche di cui all'rt. 26, assegnando loro un termine di 90 giorni per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti prescritti; in particolare dovranno essere presentati i seguenti documenti:
- ✚ Carta di circolazione dell'autovettura da adibire al servizio, di cui il soggetto assegnatario abbia la proprietà o la disponibilità in leasing;
 - ✚ Contratto di assicurazione per responsabilità civile, derivante dalla circolazione del veicolo, verso terzi e verso le persone e le cose trasportate, con massimali di garanzia non inferiori a quelli previsti dalla legislazione in materia;
 - ✚ Documentazione da cui risulti la proprietà o disponibilità e l'idoneità di una rimessa su area privata presso la quale il veicolo stazioni a disposizione dell'utenza nell'ambito del territorio comunale; qualora la rimessa sia adibita ad uso plurimo o sia contemporaneamente sede del vettore, l'idoneità è accertata anche in merito alle disposizioni antincendio, igienico sanitarie, edilizie e quant'altro prescritto dalla normativa vigente al riguardo
 - ✚ Autocertificazione da cui risulti l'inesistenza degli impedimenti per il rilascio dell'autorizzazione di cui al precedente articolo 9
 - ✚ Documentazione o certificazione da cui risulti che l'assegnatario eserciterà la propria attività in una delle forme previste dalla normativa vigente;
- Gli atti e le certificazioni suddette devono essere prodotti con data non anteriore a quella della richiesta da parte del Responsabile del Servizio;
2. In caso di comprovati impedimenti per cause di forza maggiore indipendenti dalla volontà dell'interessato, il termine di 90 giorni può essere formalmente prorogato per un ulteriore periodo comunque non superiore a 60 giorni.
3. Qualora l'interessato non presenti la documentazione richiesta nei termini previsti dal presente articolo, perde il diritto all'assegnazione dell'autorizzazione.
Tale diritto passa, quindi, in capo al successivo concorrente sulla base della graduatoria pubblicata.
4. Le autorizzazioni sono rilasciate entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta, qualora ne sia stata riscontrata la regolarità, ai sensi della Legge 241/90 e successive norme attuative.

Articolo 14- Validità delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni sono rilasciate senza limitazione di scadenza a condizioni che venga sottoposta entro il 31 gennaio di ogni anno a vidimazione presso il competente ufficio comunale

La vidimazione è condizionata alla presentazione, da parte del titolare, di una dichiarazione attestante:

- ✚ La volontà anche per l'anno in corso a proseguire l'attività;
- ✚ Che l'attività non ha subito modifiche rispetto all'anno precedente;
- ✚ Che permangono i requisiti previsti dalle norme vigenti e dal presente regolamento per lo svolgimento dell'attività stessa.

Articolo 15 - Inizio e sospensione del servizio

Ottenuto il rilascio dell'autorizzazione il soggetto titolare è obbligato a iniziare il servizio entro trenta giorni a pena di decadenza.

Detto termine può essere prorogato dal Responsabile del servizio, per un breve periodo, solo per gravi e giustificati motivi, debitamente documentati.

Qualsiasi sospensione del servizio deve essere comunicata al competente Ufficio comunale nel termine perentorio di due giorni;

CAPO V : MODALITÀ PER IL TRASFERIMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI

Articolo 16 - Trasferibilità per atto tra vivi

1. Il trasferimento dell'autorizzazione è disposto dal Comune su richiesta del titolare a persona da questi designata che risulti in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento e che ne inoltri domanda ai sensi dei commi 1, 2, 3 del precedente art. 8.
2. Il trasferimento è disposto qualora il titolare rinunci contestualmente alla propria autorizzazione e si trovi in una delle seguenti condizioni:
 - sia titolare di autorizzazione da almeno cinque anni;
 - abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
 - sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.
3. L'inabilità o l'idoneità al servizio di cui al precedente comma, deve essere provata dal titolare, avvalendosi di apposito certificato medico rilasciato dalle autorità sanitarie territorialmente competenti. Fermo restando l'immediata cessazione del servizio, il certificato medico ed i titoli autorizzatori con i relativi contrassegni rilasciati dovranno essere riconsegnati al Comune entro 20 giorni. Il trasferimento della titolarità dell'atto autorizzatorio dovrà essere richiesto entro diciotto mesi dall'accertamento dell'impedimento a pena di decadenza.
4. Ai sensi dell'art. 9 comma 3 della Legge 15.1.1992 n. 21, per cinque anni dalla data del trasferimento suddetto, il trasferente non può diventare titolare di altra autorizzazione rilasciata anche da altro Comune in seguito a concorso pubblico o ad ulteriore trasferimento, a pena di decadenza del titolo autorizzatorio.
5. Ad eccezione di quanto previsto dal precedente comma 3, il trasferente potrà continuare l'esercizio dell'attività fino al rilascio della nuova autorizzazione alla persona designata, la quale potrà ritirare il nuovo titolo autorizzatorio contestualmente o successivamente alla restituzione del titolo del trasferente al competente ufficio comunale.
6. Qualora il trasferimento non comporti la cessione del veicolo, entro 60 giorni dalla restituzione del titolo autorizzatorio, il trasferente deve dimostrare al Comune di avere provveduto all'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo suddetto. In caso contrario il Comune provvede a darne comunicazione all'Ufficio Provinciale del Ministero dei trasporti e Motorizzazione Civile.
7. Il rilascio della nuova autorizzazione e l'esercizio del servizio sono subordinati al possesso, da parte della persona designata dei requisiti di cui all'art. 8 ed alla insussistenza degli impedimenti soggettivi di cui all'art.9 nonché alla verifica che il veicolo presenti le caratteristiche di cui all'art. 23 del presente regolamento.

Articolo 17 - Trasferibilità per causa di morte del titolare

1. In caso di morte del titolare l'autorizzazione di noleggio con conducente possono essere trasferite ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare in possesso dei requisiti prescritti, ovvero ad altri, designati dai medesimi eredi.
2. Per nucleo familiare si intende il "nucleo familiare originario o d'origine", che comprende i parenti di primo grado in linea retta (coniuge, genitori e figli) e collaterale (fratelli e sorelle), anche se non conviventi.
3. Gli eredi devono comunicare all'ufficio competente della Polizia Municipale il decesso del titolare entro novanta giorni dal verificarsi dell'evento.
Tale comunicazione deve alternativamente indicare:
 - a) l'eventuale volontà di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare che risulti essere in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio, di subentrare nella titolarità dell'autorizzazione. In tal caso si rende necessaria da parte degli aventi diritto la produzione di rinuncia scritta a subentrare nell'attività. La sottoscrizione delle suddette dichiarazioni deve essere autenticata.
 - b) la volontà degli eredi di avvalersi della facoltà di trasferire ad altri l'autorizzazione ai sensi del precedente art. 16, designando entro due anni dal decesso, un soggetto appartenente o meno al nucleo familiare, che risulti essere in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio;
 - c) *la volontà degli eredi minori, espressa dal giudice tutelare o dal tutore designato, di avvalersi della facoltà di farsi sostituire alla guida, nell'esercizio del servizio di noleggio, da persone iscritte nel ruolo dei conducenti per autoservizi pubblici non di linea ed in possesso dei requisiti prescritti. Tale sostituzione potrà permanere fino al raggiungimento, da parte dell'erede minore, del diciottesimo mese successivo all'età richiesta per il conseguimento del certificato di abilitazione professionale;*
 - d) la restituzione del titolo autorizzatorio del titolare deceduto, qualora non si intenda trasferire tale titolo.
4. Qualora gli eredi appartenenti al nucleo familiare del deceduto intendano trasferire l'autorizzazione ad un soggetto appartenente o meno al nucleo familiare, devono fare pervenire all'ufficio competente, entro 2 anni dalla data del decesso, la designazione del subentrante e la documentazione necessaria al rilascio del nuovo atto autorizzatorio.
Entro lo stesso termine deve pervenire anche la domanda del subentrante redatta secondo quanto previsto dai commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 8 del presente regolamento e deve indicare i dati del veicolo che intende utilizzare.
5. La mancata designazione o il mancato trasferimento nei termini di cui precedenti commi sono considerati come rinuncia al trasferimento dell'autorizzazione, con conseguente decadenza del titolo autorizzatorio.
6. Nel caso in cui gli eredi del titolare deceduto sino minori, ogni determinazione deve uniformarsi alle decisioni del Giudice Tutelare.

CAPO VI : COLLABORAZIONE FAMILIARE

Articolo 18 - Collaborazione familiare

1. I titolari di autorizzazione di noleggio con conducente, nello svolgimento del servizio, possono avvalersi della collaborazione di familiari, qualora l'impresa familiare sia costituita ai sensi dell'art. 230 bis del codice civile.
2. Il familiare deve prestare il proprio lavoro in modo continuativo ed assolvere agli adempimenti contributivi o previdenziali ;
3. La possibilità di esercitare il servizio attraverso la costituzione dell'impresa familiare, nonché l'effettuazione di eventuali modifiche, devono essere richieste all'ufficio competente, allegando la seguente documentazione:
 - a) dichiarazione del titolare che intende avvalersi del disposto di cui all'art. 10, comma 4 della Legge 15.1.1992 n. 21;
 - b) dichiarazione di atto sostitutivo di notorietà del collaboratore familiare o scrittura privata firmata autenticata e registrata relativa al possesso dei requisiti previsti dall'art. 8, comma 1, lettere a), b), f) ed g) e all'insussistenza degli impedimenti soggettivi di cui all'art. 9 del presente regolamento.
 - c) atto registrato comprovante la costituzione dell'impresa familiare o la sua modifica;
 - d) copia della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale e dell'iscrizione del collaboratore nel ruolo dei conducenti ai sensi dell'art. 6 della legge 15.1.1992 n. 21;

- e) certificato od autocertificazione di iscrizione INPS ed INAIL;
- 4. L'ufficio competente verificata la documentazione acquisita ed i requisiti previsti, rilascia con apposito atto, nulla osta al collaboratore familiare e ne riporta la relativa annotazione, in forma di appendice, sull'atto autorizzatorio del titolare.
- 5. La non conformità dell'attività svolta alle forme previste dall'art. 230 bis del codice civile nonché la mancanza o il venir meno di uno dei requisiti previsti comporta l'immediata revoca del nulla osta rilasciato.
- 6. Le variazioni o lo scioglimento dell'impresa familiare deve essere comunicato al Comune entro 15 giorni e annotato come sopraindicato.

CAPO VII : OBBLIGHI, DIRITTI E DIVIETI DEI CONDUCENTI DEGLI AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA

Articolo 19- Obblighi dei conducenti

- 1. I conducenti delle autovetture di servizio di noleggio con conducente hanno l'obbligo di:
 - a) mantenere il veicolo in condizioni di pulizia e di decoro e igiene interna ed in perfetto stato di efficienza, comprese le strumentazioni di bordo obbligatorie;
 - b) applicare sul veicolo i contrassegni distintivi di riconoscimento;
 - c) tenere nel veicolo, oltre i documenti di circolazione relativi al veicolo stesso, la licenza o l'autorizzazione;
 - d) presentare il veicolo all'ufficio competente della Polizia Municipale quando richiesto, per le opportune verifiche;
 - e) essere ordinato e curato nella persona;
 - f) depositare all'Ufficio Oggetti Rinvenuti del Comune, entro tre giorni dal ritrovamento, salvo cause di forza maggiore, qualunque oggetto dimenticato sul veicolo dal passeggero, del quale non si possa procedere a restituzione immediata;
 - g) seguire, salvo specifica diversa richiesta da parte del cliente, il percorso più economico per recarsi al luogo indicato;
 - h) caricare i bagagli dei viaggiatori a condizione che tale trasporto sia compatibile con la capienza massima individuata per il veicolo e non danneggi lo stesso;
 - i) prestare assistenza ed eventualmente soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
 - j) trasportare gratuitamente i cani accompagnatori di non vedenti;
 - k) compiere servizi ordinati da agenti e funzionari della Forze dell'Ordine per motivi contingenti di pubblico interesse;
 - l) comunicare, all'Ufficio competente il cambio di residenza o di domicilio e della ubicazione della rimessa entro il termine di 30 giorni ed eventuali notifiche delle Prefetture relative a sospensioni della patente o ritiro della carta di circolazione, entro due giorni dalla notificazione;
 - m) assicurare l'osservanza delle norme a tutela della incolumità individuale e della previdenza infortunistica ed assicurativa.

Articolo 20 - Diritti dei conducenti

- 1. I conducenti del servizio di noleggio con conducente durante l'espletamento del servizio, hanno i seguenti diritti:
 - a) rifiutare il trasporto di animali al meno che la macchina non sia attrezzata per detto trasporto e fatto salvo i cani accompagnatori di non vedenti;
 - b) rifiutare il trasporto di bagagli che possono danneggiare il veicolo;
 - c) rifiutare di attendere il cliente quando l'attesa debba avvenire in luogo dove il veicolo possa creare intralcio alla circolazione stradale;
 - d) rifiutare il transito in strade inaccessibili o impercorribili;
 - e) richiedere all'utente che arreca, in qualunque modo, danno al veicolo il risarcimento del danno;
 - f) rifiutare il servizio quando l'utente non rispetta le norme igieniche o di pulizia sul veicolo o pretende di fumare anche quando all'interno del veicolo sia esposto il relativo divieto;

Articolo 21 - Divieti per i conducenti

1. E' fatto divieto ai conducenti di veicoli in servizio pubblico non di linea di:
 - a) fumare o consumare cibo durante la corsa;
 - b) togliere od occultare i segni distintivi di riconoscimento del veicolo;
 - c) applicare sul veicolo contrassegni che non siano autorizzati o previsti dal presente regolamento;
 - d) trasportare i propri animali;
 - e) consentire la conduzione del veicolo per servizio a persone non autorizzate;
 - f) trasportare un numero di persone superiore al limite massimo dei posti indicati sulla carta di circolazione.
 - g) Di procurarsi utenza al di fuori della rimessa o al di fuori della sede del vettore, salvo quanto disposto dalla legge n. 21/1992;

Articolo 22 - Responsabilità del titolare

1. Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti, sia direttamente che indirettamente, connessa all'esercizio dell'attività, resta a carico del titolare, rimanendo esclusa in ogni caso la responsabilità del Comune.

CAPO VIII : CARATTERISTICHE E STRUMENTAZIONI DEI VEICOLI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

Articolo 23- Caratteristiche dei veicoli

1. I veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente devono:
 - a) Essere veicoli destinati al trasporto di persone, aventi un minimo di cinque ed un massimo di nove posti compreso il conducente
 - b) avere tutti gli strumenti ed i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;
 - c) essere in regola con la documentazione prevista dalla normativa vigente;
 - d) avere facile accessibilità ed almeno tre sportelli di salita;
 - e) essere muniti di marmitta catalitica o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti, come individuati da apposito decreto ministeriale, se immatricolato a partire dal 1 gennaio 1992;
 - f) osservare tutte le prescrizioni previste dalle norme vigenti qualora siano adattati per il trasporto di soggetti portatori d handicap.
 - g) Avere la possibilità di caricare gli eventuali bagagli degli utenti trasportati e di contenere una sedia a rotelle ripiegata per persone disabili;
 - h) Avere il soffitto dell'abitacolo, i rivestimenti laterali, i sedili, gli schienali ed il pavimento in materiale lavabile;

Articolo 24 - Caratteristiche specifiche dei veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente

1. Oltre le caratteristiche di cui all'art. 23, il veicolo adibito al servizio di noleggio con conducente deve portare all'interno del parabrezza e sul lunotto posteriore un contrassegno con la scritta "noleggio" nonché, una targa collocata nella parte posteriore del veicolo, inamovibile mediante piombatura, recante la dicitura "N.C.C.", lo stemma del Comune ed il numero dell'autorizzazione.

Articolo 25 - Sostituzione dei veicoli

1. Il titolare dell'autorizzazione è autorizzato dal Dirigente Responsabile alla sostituzione del veicolo con altro dotato delle caratteristiche indicate all'art.23 e necessarie per lo svolgimento dell'attività mediante nulla osta.
2. Non è consentita la sostituzione del veicolo senza il preventivo rilascio del nulla osta suddetto ai fini dell'immatricolazione dello stesso ad uso di autoservizio pubblico non di linea.

3. Successivamente all'immatricolazione suddetta si provvede ad annotare sull'autorizzazione la variazione intervenuta.

Articolo 26 - Controllo dei veicoli

1. Fatta salva la verifica tecnica di competenza dell'Ufficio provinciale del Ministero Trasporti e Motorizzazione Civile, i veicoli da adibire al servizio di noleggio con conducente possono essere sottoposti prima dell'inizio del servizio, o secondo necessità, a controllo da parte della Polizia Municipale, onde accertare, in particolare, l'esistenza delle caratteristiche previste dagli artt. 23 e 24 del presente regolamento.
2. I titolari di autorizzazione hanno l'obbligo di presentarsi al controllo, nel luogo ed orario indicato. Qualora il titolare non si presenti al controllo suddetto, salvo casi di forza maggiore documentati ed accertabili da parte dell'ufficio competente della Polizia Municipale, si procede alla revoca del titolo autorizzatorio previa diffida.
3. Qualora il veicolo sottoposto a controllo sia risultato privo in tutto o in parte delle caratteristiche previste dal presente regolamento, deve essere reso idoneo nel termine indicato. Trascorso inutilmente tale termine, fatte salve cause di forza maggiore debitamente documentate ed accertate, Dirigente Responsabile dispone la revoca del titolo autorizzatorio ai sensi del successivo art. 35.

Articolo 27 - Trasporto dei soggetti portatori di handicap

1. Ai sensi dell'art. 14, comma 1, della Legge 15.1.1992 n. 21, i servizi di noleggio con conducente sono accessibili a tutti i soggetti portatori di handicap. I conducenti dei veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea hanno l'obbligo di prestare il servizio ed assicurare la necessaria assistenza per la salita e la discesa delle persone ai veicoli.
2. Il servizio può essere svolto con veicoli appositamente attrezzati per il trasporto di soggetti portatori di handicap. In tal caso i veicoli devono esporre in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità.
3. I titolari di autorizzazione possono adattare il veicolo, secondo le norme vigenti, per il trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare gravità.

Articolo 28 - Tariffe

1. Le tariffe del servizio di noleggio con conducente sono determinate liberamente dalla parti entro i limiti minimi e massimi stabiliti dalla Giunta Comunale, su proposta delle associazioni di categoria, in base ai criteri determinati dal Ministero dei Trasporti con D.M. 20.4.1993.
2. I conducenti possono altresì attrezzarsi per accettare il pagamento del servizio tramite carte di credito ed altre eventuali forme di pagamento diverse dal contante.
3. Il trasporto delle carrozzine per i disabili e dei cani per i non vedenti sono gratuiti.
4. Nel caso di servizi sostitutivi o integrativi del servizio di linea effettuati con veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente ai sensi dell'art. 6 del presente regolamento e nel caso di convenzioni con soggetti terzi si applicano le tariffe stabilite nelle apposite convenzioni

Articolo 29 - Reclami ed esposti

1. Gli utenti degli autoservizi pubblici non di linea che abbiano fondati motivi per lamentarsi del servizio ricevuto, possono presentare reclami od esposti al Responsabile del servizio.

CAPO X : VIGILANZA E SANZIONI

Articolo 30 - Vigilanza

1. La vigilanza sul rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento e più in generale sull'esercizio dei servizi di noleggio con conducente compete agli organi di polizia locale ed agli altri uffici ed agenti di Polizia.
2. Il Sindaco può emettere ordinanze per l'esecuzione delle norme di cui al presente regolamento.

Articolo 31- Sanzioni

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste, in via generale, da norme di legge, tutte le violazioni al presente regolamento sono punite con:
 - a) sanzioni amministrative pecuniarie secondo quanto previsto dalla Legge 24.11.1981 n. 689 determinate ai sensi del T.U 18/08/2000 n° 267 (da € 25,00 ad € 500,00).
 - b) sanzioni amministrative accessorie quali la sospensione o la revoca dell'autorizzazione.

Articolo 32 - Sanzioni amministrative pecuniarie

1. Fatta comunque salva l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie di cui al presente Capo, ai sensi di quanto disposto dalla Legge 24/11/81 n. 689, la violazione alle norme contenute nel presente Regolamento, qualora non sia sanzionata con leggi statali o regionali, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria per le seguenti violazioni:
 - a) non presentare il veicolo all'Ufficio competente della Polizia Municipale quando richiesto per eventuali verifiche (art.19, comma 1 lett. (d);
 - b) non avere, durante il servizio, abbigliamento decoroso e comunque confacente al pubblico servizio prestato (art. 19, comma 1, lett. e);
 - c) non assicurare l'osservanza delle norme a tutela della incolumità individuale e della previdenza infortunistica ed assicurativa (art. 19, comma 1, lett.m);
 - d) non tenere nel veicolo l'autorizzazione (art. 19, comma 1, lett. c);
 - e) non prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto (art. 19, comma 1, lett. i);
 - f) non compiere servizi ordinati da agenti e funzionari della Forza Pubblica per motivi contingenti di pubblico interesse (art. 19, comma 1, lett. k);
 - g) non prestare il servizio e non assicurare la necessaria assistenza per l'accesso ai veicoli delle persone portatrici di handicap (art. 27 comma 1);
 - h) chiedere un compenso per il trasporto delle carrozzine per i portatori di handicap ed i cani accompagnatori dei non vedenti (art. 28 comma 3);
 - i) consentire la conduzione del veicolo per servizio a persone non autorizzate (art. 21, comma 1, lett. e);
 - j) trasportare un numero di persone superiore al limite massimo di posti indicato sulla carta di circolazione (art. 21, comma 1, lett. f);
 - k) tutte le altre violazioni a norme comportamentali o ad adempimenti amministrativi non espressamente soprariportate sono sanzionate.

Articolo 33 - Sanzione accessoria della sospensione dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione comunale d'esercizio è sospesa dal Responsabile del Servizio, come segue:
 - a) fino ad avvenuta annotazione sul titolo autorizzatorio della sostituzione del veicolo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 85, comma 4, del Codice della Strada, qualora il veicolo sia stato sostituito senza darne comunicazione al competente Ufficio della Polizia Municipale e senza provvedere alla sua immatricolazione ad uso di noleggio con conducente. La sospensione non può avere durata superiore a dodici mesi;
 - b) fino ad un massimo di un mese, quando il veicolo che sia risultato privo, in tutto o in parte, delle caratteristiche previste dal presente regolamento, non sia stato reso idoneo nel termine indicato dal competente Ufficio della Polizia Municipale, fatte salve le cause di forza maggiore debitamente documentate ed accertate;
 - c) fino ad un massimo di dieci giorni, qualora il titolare non si presenti al controllo del veicolo predisposto dalla Polizia Municipale, fatti salvi i casi di forza maggiore documentati ed accertabili;
 - d) fino alla regolarizzazione della forma giuridica, qualora vi siano trasformazioni della stessa non conformi a quanto previsto dall'art. 7 della Legge 15.1.1992 n.21. Nel caso di società sono sospesi gli atti autorizzatori di tutti i soci;
 - e) fino ad un massimo di un mese, nel caso di due violazioni della stessa norma o di tre violazioni di norme diverse del presente regolamento, commesse nell'arco di due anni e per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 32 del presente regolamento;
2. Il Responsabile del Servizio, dispone sul periodo di sospensione dell'autorizzazione tenuto conto della maggiore o minore gravità della violazione o dell'eventuale recidiva.

3. A seguito del provvedimento di sospensione dell'autorizzazione, i titoli autorizzatori devono essere riconsegnati in deposito al competente ufficio

Articolo 34 - Sospensione cautelare dal servizio

1. Qualora il titolare dell'autorizzazione o i suoi legittimi sostituti o collaboratori siano sottoposti a misura cautelare personale, il Dirigente Responsabile può procedere alla sospensione dal servizio.

Articolo 35 - Sanzione accessoria della revoca dell'autorizzazione

1. Il Dirigente Responsabile, dispone la revoca dell'autorizzazione nei seguenti casi:
 - a) quando il titolare eserciti l'attività dopo la notificazione del provvedimento di sospensione dal servizio;
 - b) nei casi indicati alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 del precedente art. 33 in cui il titolare non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro i termini della sospensione prescritta;
2. La sanzione accessoria della revoca è comunicata al competente Ufficio provinciale del Ministero dei Trasporti e Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Articolo 36- Decadenza dell'autorizzazione

1. Il Dirigente Responsabile, dichiara la decadenza della licenza o dell'autorizzazione provvedendo contestualmente al ritiro del titolo autorizzatorio nei seguenti casi:
 - a) sopravvenuta perdita dei requisiti di cui al precedente art. 8 del presente regolamento;
 - b) il verificarsi in capo al titolare degli impedimenti di cui all'art. 9 del presente regolamento;
 - c) mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'art. 15 del presente regolamento;
 - d) estinzione dell'impresa collettiva o comunque modificazione dell'oggetto sociale tale da escludere l'esercizio del servizio di noleggio con conducente;
 - e) morte del titolare dell'autorizzazione quando gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio nei termini di cui all'art. 17 del presente regolamento o non abbiano provveduto a cedere il titolo nei termini previsti dal precitato art. 17.
 - f) alienazione del veicolo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 180 giorni;
 - g) esplicita dichiarazione scritta di cessazione dell'attività o di rinuncia all'atto autorizzatorio da parte del titolare dello stesso;
 - h) avere ottenuto, tramite concorso pubblico o in seguito a trasferimento, il rilascio dell'autorizzazione prima che siano decorsi cinque anni dalla data di trasferimento del titolo richiesto rispettivamente autorizzazione rilasciata anche da altro Comune;
 - i) sopravvenuta irreperibilità del titolare.
2. La decadenza è comunicata all'Ufficio Provinciale del Ministero dei Trasporti e Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Articolo 37 – Effetti conseguenti alla rinuncia, sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione

Nessun indennizzo è dovuto dal Comune al titolare dell'autorizzazione od ai suoi aventi causa nei casi di sospensione, decadenza, revoca del titolo autorizzatorio.

Articolo 38 - Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione degli organi competenti e la pubblicazione per 15 giorni all'Albo on line del Comune;
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui alla Legge 15 gennaio 1992, n. 21 e s.m.i. e alla L.R. 14/07/2009, n. 11 (testo unico delle Leggi Regionali in materia di trasporto).

